

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

53.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	Pag.		Pag.
<b>Sull'ordine dei lavori</b> . . . . .	992	<b>Petizioni</b> . . . . .	993
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-1941 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1050) . . . . .	992	Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra (1016) . . . . .	994
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1026)	993	Collocamento « fuori quadro » dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare. (1022) . . . . .	994
Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 (1029) . . . . .	993	Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. ( <i>Approvato con emendamenti</i> ) (1023) . . . . .	994
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1013) . . . . .	993	Autorizzazione della spesa di lire 76 milioni per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato (1031) . . . . .	998
Integrazione per lire 3,500,000 del fondo destinato col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina (1027)	993	Modificazione dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati o trattenuti alle armi (1037)	998
		Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. ( <i>Approvato con emendamenti</i> ) (1038) . . . . .	999

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato e il Consorzio Industrie Fiammiferi (1046) . . . . .	1000
Matrimonio degli ex-militari pensionati di guerra nei riflessi della reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani (1051) . . . . .	1000
Estensione al personale avente la qualifica di « squadrista » del beneficio del computo del periodo d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale (1056) .	1001
Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (1024) . . . . .	1002
Lavori stradali in Albania (1045) . . . .	1002
Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. ( <i>Approvato con emendamenti</i> ) (1025) . . . . .	1003
Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine (1047) . . . . .	1004
 <b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione ed approvazione con emendamenti</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012). . . . .	1005

**La riunione comincia alle 16.45.**

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Pascolato, Molino, Lantini, Bibolini, Borgatti, Arcidiacono, Frignani, Giarratana, La Rocca, Parolari, Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che alla riunione partecipano anche i Consiglieri nazionali Amaduzzi Umberto e Scardovi ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione antimeridiana che è approvato.

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE aderendo ad un giusto desiderio del Ministro delle finanze, avverte che la prosecuzione della discussione del disegno di legge sull'imposta di registro avrà luogo dopo la discussione degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1050)**

PESENTI, *Relatore*, rileva che il provvedimento contiene variazioni in aumento di lire 301,467,167; nonchè diminuzioni di lire 56,913,262. Vi è stata inoltre una maggiore entrata di 51,800,000 lire. Sicchè nel suo complesso il provvedimento comprende variazioni in aumento di lire 192,753,905.

Fra le maggiori spese segnala quelle occorse per le dotazioni del Senato e della Camera per circa 7 milioni, per la integrazione di bilanci deficitari di amministrazioni provinciali per circa 85 milioni. Milioni 20 sono occorsi per pensioni di guerra, a seguito delle operazioni militari in corso. Per gli accordi commerciali con l'estero si è resa necessaria una maggiore assegnazione di circa 8 milioni e mezzo, mentre 5,200,000 lire sono state necessarie per il Centro sperimentale di cinematografia e per l'acquisto di un edificio per la Regia Legazione di Teheran.

Il provvedimento comprende anche 3 milioni riguardanti la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; 2,400,000 lire per i servizi del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; 2,200,000 per l'Istituto centrale di statistica ed altre variazioni ai bilanci dei vari Ministeri, tutte pienamente giustificate.

Propone l'approvazione del disegno di legge, avvertendo che a pagina 8 il capitolo 114 del Ministero degli affari esteri deve essere rettificato in capitolo 115.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge con la rettifica segnalata dal Relatore.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1026)**

PESENTI, *Relatore*, osserva che le maggiori assegnazioni contemplate nel decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, di cui si chiede la ratifica, raggiungono la cifra di 1,494,520,000, e sono state tutte determinate dalle esigenze straordinarie della guerra. Infatti milioni 313,2 sono stati assegnati per l'Africa italiana, 838 milioni per l'interno per soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati, per protezione antiaerea, per lo sgombero della popolazione civile e per l'assistenza a talune categorie di lavoratori disoccupati. Milioni 300 sono stati assegnati all'Amministrazione della marina e 23,3 a quella della cultura popolare per spese riservate. Per la marina mercantile, inoltre, il decreto-legge ha fatto una assegnazione di 11 milioni di lire, e per la Milizia forestale di 9 milioni di lire.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (1029)**

PESENTI, *Relatore*. Questo provvedimento comprende prelevamenti dal fondo di riserva per circa 7 milioni di lire, ripartite tra il Ministero delle finanze, degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e dell'educazione nazionale. Anche in questo caso si tratta di prelevamenti necessari, dei quali la Commissione del bilancio può deliberare la ratifica.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1013)**

MAZZINI, *Relatore*, propone l'approvazione di questo disegno di legge, che riguarda lo stanziamento di 50 milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'assistenza alle famiglie italiane in Francia e nell'Africa del nord in conseguenza dello stato di guerra, trattandosi di stanziamento assolutamente giustificato e urgente.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Integrazione per lire 3,500,000 del fondo destinato col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina. (1027).**

COLOMBATI, *Relatore*, trova giustificata la integrazione di lire 3,500,000 del fondo per la costruzione da parte dell'I. N. C. I. S. di alloggi per i dipendenti del Ministero della marina, in considerazione del maggior costo dei materiali e della mano d'opera, nonché dell'area e delle fondazioni per le costruzioni in Roma.

Come è noto gli alloggi in parola saranno costruiti oltre che a Roma anche a Messina, a Cagliari, e a Trapani.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Petizioni.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, comunica che Piana Antonio con la petizione n. 26 chiede il ripristino della pensione già

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

goduta come agente di custodia e revocata in seguito a condanna penale. Ritiene che la petizione debba essere respinta, essendosi la decadenza dal beneficio della pensione verificata in conseguenza di un preciso disposto di legge che non è dato alla Commissione generale del bilancio di modificare.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore.

(È approvata).

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, fa presente che anche la petizione n. 27 presentata da Grigolo Pasqua deve essere rigettata, dappoichè la petente, vedova del militare Fosfato Giovanni, invoca dalla Camera un provvedimento — quale la riversibilità della pensione — che è di precisa competenza della Corte dei conti, la quale si è pronunciata in senso sfavorevole. Dalla documentazione in atto non risultano neppure provate talune circostanze addotte dalla interessata per il riesame della causa.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra. (1016)**

BACCARINI, *Relatore*, rileva che si tratta di un provvedimento analogo a quello adottato col Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, al fine di consentire speciali agevolazioni di pagamento ai pensionati o titolari di assegni a carico dello Stato, in servizio militare. Per evitare infatti che le famiglie possano venire a trovarsi nella impossibilità di riscuotere gli assegni, si consente che la riscossione delle competenze spettanti possa avvenire mediante delega ad un prossimo congiunto e con esonero dalla presentazione mensile del certificato di esistenza in vita del titolare dell'assegno.

Propone l'approvazione del disegno di legge che semplifica opportunamente questa procedura.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Collocamento «fuori quadro» dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare. (1022)**

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, nota che questo disegno di legge mira a porre in armonia con la legge sull'aumento degli organici del Regio corpo della guardia di finanza il decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari nel periodo di guerra. Si stabilisce infatti che i militari della Guardia di finanza comandati a questi servizi siano collocati in posizione di fuori quadro. In tal modo potranno essere reintegrati i contingenti della Guardia di finanza per le normali esigenze e per le altre concernenti la mobilitazione in atto. Il disegno di legge stabilisce anche opportunamente che tali disposizioni entrino in vigore dal 10 giugno 1940-XVIII.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1023)**

DA EMPOLI, *Relatore*, osserva che con questo disegno di legge si modificano alcune norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123.

Mentre la legge 24 dicembre 1908, n. 783, disponeva che gli incanti fossero tenuti negli Uffici del registro o del demanio quando il valore complessivo di stima non superava le 20,000, e negli Uffici dell'intendenza di finanza quando il valore di stima superava tale cifra, il presente disegno di legge dispone che fino ad un valore di lire 50,000 gli incanti avvengano presso gli Uffici del re-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gistro e del demanio. Oltre tale cifra gl'incanti saranno tenuti presso le Intendenze di finanza. Inoltre la legge 24 dicembre 1908, n. 783, stabiliva che i verbali di aggiudicazione a seguito di pubblico incanto o di licitazione privata e i contratti stipulati a trattativa privata, dovevano essere approvati dalle Intendenze di finanza purchè il prezzo di vendita non superasse lire 20,000 e dal Ministero oltre le lire 20,000. Col disegno di legge in esame si dispone che le Intendenze provvedano all'approvazione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti fino ad un prezzo di vendita di lire 50,000, e che il Ministero provveda all'approvazione quando il prezzo di vendita superi le lire 50,000.

In altri termini, con queste due modifiche alla legge 24 dicembre 1908, è stata elevata a 50,000 la somma che segna il limite della competenza degli uffici del registro e del demanio per quanto si riferisce agli incanti pubblici, e delle Intendenze di finanza per quanto si riferisce ai verbali di aggiudicazione a seguito di pubblico incanto o di licitazione privata e ai contratti stipulati a trattativa privata.

Se si pensa al diverso valore di lire 20,000 del 1908 (epoca in cui fu emanata la legge che oggi si modifica) rispetto a lire 20,000 di oggi, la modifica sembra pienamente giustificata.

Inoltre l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1908, n. 454 dispone che quando il prezzo di vendita oltrepassa le lire 50,000, l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato. E l'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, dispone un limite identico oltre il quale deve essere sentito il Consiglio di Stato.

Nel presente disegno di legge, tale limite è, in analogia a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, elevato a lire 300,000 quando si tratta di pubblici incanti, a lire 150,000 quando si tratta di licitazioni private e a lire 75,000 quando si tratta di trattativa privata. Anche per le permutate è stato fissato tale limite.

È stato inoltre elevato, nel presente disegno di legge, da 10,000 a 20,000 il valore di stima dei beni immobili che l'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto.

Anche questo limite di lire 10,000, che rimonta alla legge del 1908, è stato opportunamente elevato, data la differenza di va-

lore effettivo fra la nostra moneta del 1908 e quella di oggi.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge, con alcuni emendamenti che si riserva di illustrare ai singoli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DA EMPOLI, *Relatore*, all'articolo 1 (che comprende, revisionati ampiamente, gli articoli 3, 7, 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e l'articolo 10 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123) propone che nel nuovo testo dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, venga soppresso l'ultimo comma. Tale comma, che si riferisce alle permutate, sembra infatti fuori posto nell'articolo anzidetto che delle permutate non si occupa.

Sempre all'articolo 1 propone che, nel nuovo testo dell'articolo 10 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, si disponga che « le speciali circostanze di convenienza e di utilità generale », che possono consentire la vendita a partito privato, debbano essere indicate nel decreto di approvazione del contratto; e ciò in analogia a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 3 e dal 1° comma dell'articolo 6 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Propone inoltre che l'articolo 12 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, del quale si occupa l'articolo 2 del disegno di legge in esame, sia più ampiamente revisionato.

L'articolo 2 anzidetto infatti — a parte il riferimento, poco chiaro, ai limiti di lire 250,000 e di lire 100,000 che sono stati elevati soltanto col Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, mentre nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, erano rispettivamente di lire 100,000 e 50,000 — si occupa soltanto di aggiungere all'articolo 12 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, la disposizione per cui il parere del Consiglio di Stato sul progetto dei contratti si rende necessario solo nel caso che il valore di stima superi le lire 75,000.

Essendosi, sin'oggi, nell'interpretazione pratica della legge, disposto di richiedere, per i casi contemplati dall'articolo 12, il parere del Consiglio di Stato, in analogia all'articolo 10, solo quando il valore di stima oltrepassava le lire 50,000, è spiegata l'opportunità di precisare esplicitamente, anche per l'articolo 12, il valore limite di stima oltre il quale si deve sentire il Consiglio di Stato,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

E tale valore limite resta elevato a lire 75,000, per l'articolo 12 (come per l'articolo 10) in analogia a quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 6 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ma, pure essendo opportuna tale precisazione di detto valore limite di stima, pare al relatore che sia necessario rivedere ancora l'articolo 12 per armonizzarlo con quanto disposto dalla legge vigente sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

L'articolo 12 dispone infatti vendite e permutate a Comuni, Provincie ed altri Corpi morali fino a lire 250,000 e permutate a privati fino a lire 100,000.

Trattandosi, al secondo comma, di permutate con privati, che avvengono per trattativa privata, è bene che, in analogia a quanto disposto dal comma 1° dell'articolo 3 e dal comma 1° dell'articolo 6 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, l'autorizzazione a permutare venga concessa solo quando concorrono speciali circostanze di utilità generale.

Tali speciali condizioni erano previste dal Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, per i casi contemplati dall'articolo 10, ma non lo erano per i casi contemplati dall'articolo 12, mentre è evidente che lo stesso motivo (trattativa privata) che rende opportuna quella limitazione per l'articolo 10, la rende opportuna per l'articolo 12. E, per lo stesso motivo, la disposizione che tali speciali circostanze siano indicate esplicitamente, nel decreto di approvazione del contratto, si rende necessaria anche per il 2° comma dell'articolo 12.

Nel 1° comma dell'articolo 12 si può, se si vuole, evitare la limitazione di cui sopra, trattandosi di vendite e permutate fra l'Amministrazione demaniale e Comuni, Provincie ed altri corpi morali legalmente costituiti.

Sia nel 1° comma che nel 2° comma dell'articolo 12, dato che si procede alla revisione completa di detto articolo, è bene sopprimere la clausola generale « sentito il Consiglio di Stato ».

Per quanto, nell'interpretazione pratica dell'articolo 12, il parere del Consiglio di Stato è stato richiesto solo per i valori superiori alle lire 50,000, da una attenta lettura dei due articoli 10 e 12 risulta in modo inequivocabile che l'estensore della legge non aveva previsto quella perfetta analogia, che successivamente si doveva vedere, fra i casi contemplati dall'articolo 10 ed i casi contemplati dall'articolo 12.

Basta pensare che nell'articolo 10 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, l'estensore della legge non pone, quanto al parere del Consiglio di Stato, alcuna clausola generale; e dice: « l'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, ecc. ». D'altra parte al 2° comma dell'articolo 10 aggiunge: « se il valore di stima oltrepassi le lire 50,000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

Nell'articolo 12, invece, l'estensore della legge pone come condizione generale, all'autorizzazione a vendere o permutare, il parere del Consiglio di Stato esprimendosi così: « l'Amministrazione demaniale, *sentito il Consiglio di Stato*, è autorizzata a vendere... ovvero a permutare... », « è pure autorizzata, *sentito il Consiglio di Stato*, a permutare con privati... ».

Nè, nello stesso articolo 12, è detto in alcun modo che tale clausola generale è limitata ai casi di valore di stima superiori a lire 50,000, come ha voluto l'interpretazione pratica della legge.

La differenza di cui sopra, e cioè l'aver disposto sempre il parere del Consiglio di Stato, per i casi contemplati dall'articolo 12 e l'aver limitato la richiesta di tale parere per i valori di stima superiori a lire 50,000, per i casi contemplati dall'articolo 10, si accompagna al fatto che, per l'autorizzazione di vendite di cui all'articolo 10, erano richieste « speciali circostanze di convenienza e di utilità generale », mentre, per le vendite e permutate di cui all'articolo 12, tali *speciali* circostanze di utilità generale non sono menzionate.

Ad ogni modo, per quanto non si sia tenuto conto, in pratica, della differenza così chiarita, è bene che nella nuova elaborazione dell'articolo 12, questa differenza scompaia completamente, per mostrare più compiutamente l'analogia dei casi di cui all'articolo 10 e quelli di cui all'articolo 12.

E, quindi, oltrechè aggiungere all'articolo 12, in modo esplicito, la dichiarazione che il parere del Consiglio di Stato è necessario per i valori di stima superiori al limite stabilito, occorre sopprimere la clausola generale, « sentito il Consiglio di Stato », che non vi è nell'articolo 10 e che sarebbe in ogni caso inutile in seguito all'aggiunta sopradetta.

In conseguenza delle esposte considerazioni, propone che all'articolo 1 del disegno di legge in esame sia aggiunto il seguente nuovo testo dell'articolo 12 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

*Art. 12.* — « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare, con gli Enti stessi, i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250,000.

« È pure autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano il valore di stima non superiore a lire 100,000.

« Quando il valore di stima superi le lire 75,000, sul progetto di contratto è richiesto il parere del Consiglio di Stato ».

Aggiungendo tale nuovo testo all'articolo 1 del presente disegno di legge, occorre anche modificare, ovviamente, il comma 1<sup>o</sup> dell'articolo 1 richiamando, insieme all'articolo 10 del Regio decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, anche l'articolo 12 della stessa legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare gli emendamenti proposti all'articolo 1<sup>o</sup> dal relatore. Ritiene peraltro necessario che il nuovo testo dell'articolo 12 della vecchia legge sia completato dalla seguente aggiunta:

« Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75,000 ».

PRESIDENTE a seguito degli emendamenti presentati dal relatore ed accettati dal Governo e dell'aggiunta proposta dal Ministro delle finanze l'articolo 1<sup>o</sup> viene ad essere definitivamente così formulato:

ART. 1.

Gli articoli 3, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> comma, 7, 1<sup>o</sup> comma, 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e gli articoli 10 e 12 della stessa legge modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

*Art. 3. — Omissis.*

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50,000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del Registro o del Demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 50,000 gli incanti sono tenuti presso

l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

*Art. 7.* — Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'Intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le 50,000 lire e, se le supera, quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 300,000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

*Omissis.*

*Art. 9.* — Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto, possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, semprechè non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'Intendente di finanza o dal Ministero secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50,000.

Fermo il disposto dell'articolo 7, 1<sup>o</sup> comma, il parere del Consiglio di Stato è richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75,000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150,000.

*Art. 10.* — L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni disponibili il cui valore di stima non superi le lire 20,000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, il Ministro per le finanze può disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di lire 100,000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 75,000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

*Art. 12.* — L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli Enti stessi, i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250,000.

È pure autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni

che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100,000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà esser richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75,000.

Lo pone ai voti.

(È approvato).

DA EMPOLI, *Relatore*, osserva che a seguito delle modificazioni introdotte all'articolo 1, l'articolo 2 va soppresso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si associa.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione dell'articolo 2.

(È approvata — Si approva anche l'articolo 3 che diventa 2).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 76,000,000 per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato. (1031)**

PRESIDENTE comunica che il Ministro dei lavori pubblici non ha potuto intervenire alla riunione odierna, trovandosi assente da Roma per ragioni di servizio, ed ha pregato il Ministro delle finanze di volerlo rappresentare.

MASETTI, *Relatore*, rileva che le incurSIONI e i movimenti di truppe hanno prodotto nel territorio nemico occupato gravissimi danni sia alle officine, stabilimenti, ecc., sia ai servizi pubblici e alle abitazioni private. I danni più sensibili si sono verificati nel settore di Mentone, ove occorre provvedere alla sistemazione dell'acquedotto, della Prefettura, nonché alla ricostruzione e ripristino degli impianti del gas, all'allacciamento dell'energia elettrica e ad altri lavori indilazionabili. Anche la proprietà privata ha subito danni rilevanti, sia per effetto del tiro delle nostre artiglierie sia per il saccheggio operato dalle truppe francesi di colore durante l'azione. Tale situazione di cose, segnalata dalla Commissione di armistizio, è stata attentamente esaminata da una speciale Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici.

Essendosi accertato che occorrono 76 milioni di lire per riparare i danni suaccennati,

con il disegno di legge in esame si autorizza la spesa di tale somma in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

Propone l'approvazione del progetto.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati o trattenuti alle armi. (1037)**

BACCARINI, *Relatore*, afferma che questo provvedimento ha una grande importanza materiale e morale per tutti i combattenti, in quanto mira ad eliminare gli inconvenienti derivanti dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. La legge citata infatti stabiliva che non dovesse essere corrisposto il soccorso ai genitori del militare ammogliato o vedovo quando al soccorso fossero stati ammessi la moglie od i figli. Ne derivava che rimanevano privi di ogni assistenza genitori che prima del richiamo alle armi dei figli erano da questi aiutati; e ciò in contrasto con i principi informativi della legislazione in oggetto diretta ad assicurare il mantenimento dei più stretti congiunti dei richiamati. Il Governo fascista con squisita sensibilità viene di nuovo incontro alle famiglie dei richiamati, abolendo col disegno di legge in esame il divieto della corresponsione del soccorso giornaliero ai genitori quando già lo percepiscano la moglie ed i figli. Il provvedimento dispone altresì molto opportunamente che la legge abbia effetto dall'11 giugno, data di entrata in guerra dell'Italia. In tal modo i richiamati alle armi già in servizio all'inizio della guerra potranno riscuotere gli arretrati da quella data. Per gli altri la corresponsione decorrerà dalla data del richiamo.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

CERUTTI GIUSEPPE rileva che nella applicazione della legge per il soccorso alle famiglie bisognose dei richiamati si riscontrano delle gravi deficienze particolarmente per le famiglie che abitano nelle città.

Mentre infatti le famiglie rurali hanno la possibilità di trovare sostentamento e

lavoro per la stessa ubicazione rurale, le famiglie che vivono nelle grandi città, malgrado il soccorso, si trovano in situazioni veramente gravi e disagiati. La legge prevede un sussidio di 6 lire al giorno per la madre e di 2 lire per i figli che non hanno compiuto il 14° anno di età: ora è noto che alle armi sono stati richiamati numerosi militari di classi anziane i quali sovente hanno figli a carico di 14 anni compiuti. Il soccorso che il presente disegno di legge estende ai genitori non viene a risolvere situazioni gravissime, essendovi madri, coi mariti richiamati e con diversi figli, che non raggiungono in tutto neppure le 10 lire al giorno di sussidio. Nel segnalare ciò, e ci si potrebbe soffermare in una casistica pietosa, auspica che sia studiata una discriminazione fra le famiglie risiedenti in grandi città dai 50.000 abitanti in su, ove il prezzo dei diversi elementi essenziali del costo della vita è ben più elevato (basti ricordare gli affitti) e le famiglie risiedenti in città sotto i 50.000 abitanti, o meglio ancora nei comuni rurali, ove il costo della vita è indubbiamente minore.

Per le famiglie bisognose risiedenti nei grandi centri, il sussidio giornaliero alla moglie dovrebbe essere portato da sei ad otto lire e quello ai figli da due a tre lire al giorno, abolendo, e ciò sia fatto indistintamente per tutti ovunque risiedano, la limitazione dei 14 anni, sostituendola con la condizione « che sieno a carico ».

Il Governo Fascista è già andato decisamente incontro alle prime esigenze delle famiglie bisognose dei richiamati: lo dimostra lo stanziamento di 800 milioni di cui al decreto-legge del 10 luglio scorso, nè intende irrigidirsi sulle modalità e misure come lo palesa l'attuale disegno di legge.

Le lievi modificazioni testè suggerite non apporteranno, nel loro insieme un ulteriore grande gravame finanziario, e sopperendo ad assolute evidenti esigenze, rientrano in quell'alto scopo che si intende, fra unanimi consensi, di perseguire.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura che le osservazioni del camerata Cerutti saranno sottoposte ad attento esame.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. (1038)

BRUNI, *Relatore*. Il provvedimento in esame è stato predisposto allo scopo di porre il corpo nazionale dei vigili del fuoco in condizione di poter assolvere efficacemente i nuovi e più importanti compiti derivanti dallo stato di guerra. Non occorre infatti illustrare i motivi che consigliano di avere in tempo di guerra, specialmente in certe regioni, un corpo di pompieri più numeroso ed attrezzato che nei tempi normali.

A tal fine era necessario di mantenere in servizio anche il personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonchè i pensionati del corpo stesso idonei allo speciale servizio. In conseguenza si è stabilita una forza massima complessiva di 150 ufficiali, 2250 sottufficiali e 7500 tra vigili e vigili scelti. Il disegno di legge stabilisce anche per il personale richiamato in servizio e volontario la corresponsione di un equo trattamento, per assicurare il quale l'articolo 7 dispone che il Ministero dell'interno verserà alla Cassa sovvenzioni di cui all'articolo 34 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, i seguenti fondi:

a) lire 50,000,000 una volta tanto per le spese di cui all'articolo 6;

b) lire 1,058,000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'articolo 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi — in numero non superiore a mille — e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'articolo 6.

Il disegno di legge è quanto mai opportuno e merita la piena approvazione della Giunta del bilancio, perchè i servizi antincendi così riorganizzati contribuiranno efficacemente alla sicurezza del paese nell'attuale momento.

Comunica che il Ministero degli interni ha presentato alcuni emendamenti di importanza prevalentemente formale, che sono stati accettati dagli altri Ministeri interessati.

All'articolo 11 si è così proposto di specificare che la presente legge ha effetto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, il che rende opportuno di sopprimere tale specificazione dagli articoli 3 e 10.

Inoltre si propone di sostituire la parola « Ministero » con quella di « Ministro » nel

1° comma dell'articolo 1°, nel 3° comma dell'articolo 3, nel 1° comma dell'articolo 4 e nell'ultimo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Ricorda che all'articolo 1° è stato proposto nel 1° comma di sostituire alle parole « Ministeri delle finanze e della guerra » le parole « Ministri delle finanze e della guerra » e di sostituire le parole « questo ultimo Ministero » con le parole « questo ultimo Ministro ».

*(L'articolo 1° è approvato con tali emendamenti. Si approva anche l'articolo 2).*

All'articolo 3 ricorda che è stato proposto di sopprimere le parole « per tutta la durata dell'attuale stato di guerra », nel 1° comma e di sostituire nel 3° comma le parole « Ministero dell'interno » con le parole « Ministro dell'interno ».

Osserva che per necessità di coordinamento occorre anche sopprimere nell'ultimo rigo del 1° comma le parole « per tale periodo ». Pone ai voti l'articolo 3 con tali modificazioni.

*(È approvato).*

Ricorda che all'articolo 4 è stato proposto di sostituire le parole « Ministero dell'interno » con le parole « Ministro dell'interno ».

*(L'articolo 4 è approvato con tale emendamento. Si approvano anche gli articoli 5 e 6).*

Ricorda che all'articolo 7 è stato proposto di sostituire all'ultimo comma alle parole « il Ministero delle finanze » le parole « il Ministro delle finanze ».

*(L'articolo 7 è approvato con tale emendamento — Si approvato anche gli articoli 8 e 9).*

All'articolo 10 è stata fatta proposta di sopprimere all'inizio del primo comma le parole « per tutta la durata dell'attuale stato di guerra ».

*(L'articolo 10 è approvato con tale emendamento).*

All'articolo 11 è stato proposto il seguente nuovo testo: « La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra ».

Pone ai voti tale nuovo testo.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

#### **Discussione del disegno di legge: Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato e il Consorzio Industrie Fiammiferi. (1046)**

MORSELLI, *Relatore*. Questo disegno di legge comporta la proroga per un triennio delle convenzioni esistenti fra lo Stato ed il Consorzio Industriale Fiammiferi. Poichè tali convenzioni hanno fatto ottima prova, riuscendo ad assicurare la tranquillità del lavoro presso le fabbriche, la regolarità della distribuzione ai consumatori ed un moderato livello dei prezzi, la proroga si manifesta conveniente. Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

#### **Discussione del disegno di legge: Matrimonio degli ex-militari pensionati di guerra nei riflessi della reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani. (1051)**

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che l'attuale disegno di legge è in piena armonia con la politica demografica del Regime, in quanto riconosce utile per la reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani il matrimonio contratto fino al compimento del 50° anno di età dell'invalido. È noto invece che la legge 18 gennaio 1934-XII, n. 28, riconosceva utile per la reversibilità il matrimonio celebrato da ex militari pensionati di guerra non oltre il 31 dicembre 1940-XIX. Il disegno di legge incoraggia pertanto gli invalidi a crearsi ancora una famiglia, eliminando anche qualsiasi sperequazione fra ex militari della grande guerra e combattenti delle guerre successive.

Per evitare tuttavia che il beneficio possa essere invocato anche da coloro che contraggono matrimonio in fin di vita, si stabilisce la condizione che il matrimonio deve avere avuto durata non inferiore a due anni, ovvero che sia nata prole ancorchè postuma.

Per le alte finalità, cui il provvedimento si ispira, esso merita la piena approvazione della Commissione del bilancio.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Estensione al personale avente la qualifica di « squadrista » del beneficio del computo del periodo d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale. (1056)**

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, fa presente che con disposizioni di legge del 1933 e del 1934 fu concessa agli impiegati e ai salariati dello Stato in possesso del brevetto della Marcia su Roma, il beneficio del computo del periodo di iscrizione antemarcia, ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo compiuto il minimo di servizio necessario per la pensione stessa. Successivamente sono venute le disposizioni per il riconoscimento della qualifica di squadrista, qualifica che in un certo senso è qualcosa di più della Marcia su Roma. Opportunamente quindi il Governo Fascista col disegno di legge in esame ha proposto di estendere al personale squadrista il beneficio del computo della iscrizione antemarcia al Partito per la liquidazione della pensione.

Prende occasione da questo disegno di legge, di cui propone l'approvazione, per segnalare la opportunità che la equiparazione del brevetto di squadrista sia con altro provvedimento equiparato a quello della Marcia su Roma ad ogni effetto.

SCARDOVI ha chiesto di partecipare alla odierna riunione per prospettare alcune osservazioni in merito alla qualifica di squadrista ed al brevetto della Marcia su Roma. Ricorda che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 luglio scorso ha approvato uno schema di Regio decreto che consente agli insigniti delle medaglie commemorative della Spedizione Fiumana o della Marcia su Roma di fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'Unità d'Italia.

Dal suddetto comunicato apparso nei giornali si rileva evidentemente che la concessione non è stata estesa anche ai sansepolcristi ed agli squadristi (i quali ultimi sono parecchie migliaia) che non possiedono il Brevetto della Marcia su Roma. Ora è necessario prendere in esame questo importante problema di carattere politico per avviarlo verso una definitiva soluzione.

Si rifiuta di credere che sia autorizzato un eroe dell'ultima ora (inscritto al Partito Nazionale Fascista dal 27 ottobre 1922 ed in possesso del Brevetto della Marcia su Roma

avendo conosciuto soltanto il disagio di una camminata») a fregiarsi della medaglia dell'Unità d'Italia e che venga negata tale concessione ad uno squadrista che non ha preso parte alla Marcia su Roma perchè il 28 ottobre 1922 si trovava rinchiuso fra le mura di un carcere per Causa fascista!

Va tenuto presente che vi sono vari sansepolcristi e migliaia e migliaia di squadristi che non hanno il Brevetto della Marcia su Roma perchè nel giorno della storica insurrezione si trovavano in carcere, o all'ospedale, o militari (« L'Esercito rimanga fermo al suo posto » — Mussolini) o all'estero, ecc.

Fa osservare che la vittoria della rivoluzione fascista non fu determinata solo dalla insurrezione dell'ottobre 1922, ma principalmente da quel complesso di azioni squadriste che avevano avuto inizio il 23 marzo 1919.

È quindi certo che non avverrà mai che il titolo di « squadrista » sia posto al di sotto di quello della Marcia su Roma! Si può infatti comprendere che possieda il Brevetto della Marcia su Roma un fascista che non è stato sansepolcrista o squadrista, ma non si può comprendere come il Brevetto della Marcia su Roma non venga concesso a tutti i sansepolcristi ed agli squadristi.

La vera Marcia su Roma non si è infatti iniziata il 28 ottobre 1922 bensì il 23 marzo 1919.

Lo ha detto il Duce! Nel giornale *Il Mattino* di Napoli dell'11 agosto 1922 si legge, invero, una precisa dichiarazione Mussoliniana: « La Marcia su Roma è già in atto ».

Concludendo, troverebbe quindi logico e giusto che il distintivo della Marcia su Roma fosse concesso a tutti gli squadristi i quali per causa di forza maggiore non hanno potuto prendere parte allo storico evento e che la qualifica di squadrista fosse equiparata al possesso del Brevetto della Marcia su Roma a tutti gli effetti della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni per i benemeriti della Causa fascista. (*Approvazioni*).

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, si dichiara pienamente favorevole alle osservazioni e alle proposte del camerata Scardovi.

Dal punto di vista procedurale però egli pensa che il disegno di legge in esame debba essere approvato nel testo ministeriale e che la Giunta del bilancio possa contemporaneamente fare proprio il voto per la equiparazione della qualifica di squadrista al brevetto della Marcia su Roma.

PRESIDENTE è sicuro che la intera Commissione concorda col camerata Scar-

dovi nelle osservazioni e nelle proposte da questi fatte. (*Approvazioni*). Trova però giusta la considerazione di ordine procedurale del relatore e propone che la Commissione, prima di passare alla votazione dell'articolo unico, adotti la seguente risoluzione:

« La Commissione generale del bilancio, in occasione dell'esame del disegno di legge per la estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale, esprime il voto che la qualifica di squadrista sia equiparata al possesso del brevetto della Marcia su Roma a tutti gli effetti della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni per i benemeriti della Causa fascista ».

(*La Commissione unanime approva tale voto — Si approva anche l'articolo unico del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343. (1024)**

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*. L'opportuno provvedimento in esame è conseguenza logica diretta della politica razziale del Regime fascista, la quale non poteva comportare la conservazione di contributi speciali a favore degli asili infantili israelitici. Poichè peraltro con la legge 30 luglio 1896, n. 343 sulla beneficenza pubblica romana fu stabilito nel bilancio dello Stato un assegno annuo di lire 1,100,000 a favore dei vari Istituti della provincia romana, domanda se le 11,500 lire spettanti agli asili israelitici vengono del tutto eliminate dal bilancio o attribuite agli altri Istituti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Questa assegnazione, essendo di carattere specifico, scomparirà del tutto e costituirà una economia, sia pure piccolissima, per l'Erario.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Lavori stradali in Albania. (1045)**

PRESIDENTE prega il camerata Masetti di riferire su questo disegno di legge in sostituzione del camerata Giarratana, relatore, assente giustificato.

MASETTI, *Relatore*, ricorda che per rimediare, dopo alcuni secoli di abbandono, alle condizioni in cui era venuta a trovarsi l'Albania, il Governo fascista ha da tempo provveduto ad un piano di opere pubbliche, al quale hanno fatto seguito leggi che ne fissavano il finanziamento. Naturalmente tale finanziamento rispondeva alle necessità dell'inizio delle opere, delle quali erano stati redatti progetti di massima. Dopo oltre un anno da tale provvedimento, mentre si è proceduto ad accertare in maniera definitiva i caratteri, l'estensione e i progetti particolareggiati delle opere da eseguirsi, con il provvedimento in esame si dispongono i relativi fondi riducendosi le ripartizioni rispondenti agli esercizi finanziari, in modo da portare quasi a metà tali esercizi.

Il disegno di legge autorizza l'aumento di 500 milioni di lire per lavori stradali, e l'aumento è giustificato dalla necessità di eseguire le opere di miglioramento e di completamento imposte dalla natura del terreno nonché lavori di carattere urgente per la riparazione di non lievi danni causati dalle eccezionali alluvioni dell'inverno scorso. L'aumento è stato anche imposto dalle maggiorazioni dei prezzi di capitolato, per la riconosciuta non rispondenza dei prezzi base al momento dell'assegnazione delle opere coi prezzi contenuti nelle perizie compilate in periodo successivo.

Anche la spesa di 140 milioni di lire per lavori ferroviari, contemplata nel disegno di legge in aumento di eguale somma autorizzata con la legge del 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, risponde alle effettive necessità risultanti dallo studio del tracciato della costruenda linea: Tirana-Elbasan-Labinoti.

Infine il disegno di legge autorizza la spesa di 75 milioni di lire per case popolari, per ovviare alla nota deficienza di alloggi in Albania.

Il provvedimento, infine, fissa in lire 417,814,500 la spesa per le bonifiche albanesi. La riduzione è giustificata dalla mancanza di ragioni speciali per la esecuzione di urgenza del programma di bonifica che avrà tuttavia uno svolgimento normale.

Concludendo, propone l'approvazione del disegno di legge che conferma ancora una

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

volta i nobili propositi dell'Italia fascista nei confronti dell'Albania.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. (1025)**

PRESIDENTE avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 2° ed all'articolo 2, comma 1°, dopo la parola: Prefetto, inserire le seguenti: udito il Podestà.*

AGNINO.

*All'articolo 3, comma 1°, sopprimere le parole: e quelli della classe I aventi una popolazione superiore a 3.000 abitanti.*

AGNINO.

*Allo stesso articolo 3 ed all'articolo 4, comma 2°, in fine, dopo le parole: con quello dell'interno, aggiungere le seguenti: udita la Commissione centrale per la finanza locale.*

AGNINO.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo, nei comuni della classe I, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente iscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.

AGNINO.

ART. 4-bis.

La trattativa privata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 86 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è abolita.

CANDIANI

LANDI, *Relatore*, col provvedimento in esame si trasferisce all'Istituto Nazionale per le Imposte di Consumo, una certa quantità di comuni prima affidati alle gestioni private o ad altre forme di gestioni.

L'Istituto infatti subentrerà di diritto negli appalti i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termini di legge. Anche i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, che abbiano affidato il servizio ai Consorzi di esercenti, passeranno all'I. N. G. I. C. per un triennio.

I comuni della classe A di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale e quelli della classe I con popolazione superiore a 3000 abitanti dovranno affidare la riscossione allo stesso Istituto entro il 31 dicembre 1940. Così infine i comuni che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale.

Quanto agli emendamenti proposti dal camerata Agnino, osserva che due hanno carattere formale e cioè quello col quale si propone di inserire le parole «udito il Podestà» e l'altro con cui si prescrive che venga udita la Commissione centrale per la finanza locale.

Gli altri due emendamenti hanno carattere sostanziale ed il Ministro delle finanze dirà se possono essere accettati. Tuttavia, da un punto di vista obbiettivo potrebbe rilevarsi che il contenuto dell'articolo 4-bis proposto dal camerata Agnino non sembra corrispondere del tutto alla situazione legislativa, perchè i Consorzi di cui si parla nell'articolo aggiuntivo stesso non potrebbero partecipare alle gare che si riferiscono al gas, alla luce, ed alla elettricità.

Quanto all'emendamento Candiani, osserva che con esso si vorrebbe precorrere la riforma della finanza locale, abolendosi la trattativa privata.

Propone l'approvazione del disegno di legge con quegli emendamenti che il Ministro delle finanze crederà di accettare.

CERUTTI GIUSEPPE è stato incaricato dal camerata Candiani, che non ha potuto partecipare alla odierna riunione, di illustrare il suo emendamento.

Si sostiene che la trattativa privata, che una volta era considerata eccezionalissima, è divenuta purtroppo consuetudinaria; che tale trattativa rappresenta un duetto tra il comune e l'I. N. G. I. C. e che gli appaltatori delle imposte di consumo, debitamente iscritti negli Albi, ne sono solitamente esclusi. Ora se è vero che l'I. N. G. I. C. è stato creato per normalizzare i costi, sembrerebbe

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

utile e conveniente che si addivenisse alla licitazione privata e non alla trattativa privata, per dar modo anche agli appaltatori che il comune crederà di sentire di concorrere insieme all'I. N. G. I. C. Altrimenti si darebbe luogo ad una deviazione delle finalità dell'I. N. G. I. C., il quale finirebbe per diventare un monopolizzatore, mentre è stato creato come moderatore dei costi di esazione; e quando si vuol veramente moderare, non si deve aver timore della benintesa concorrenza.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare tutti gli emendamenti del camerata Agnino.

AGNINO ringrazia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, aggiunge di non potere accettare l'emendamento proposto dal camerata Candiani ed illustrato dal Consigliere nazionale Cerutti Giuseppe, sia perchè tale emendamento esula dalla economia del disegno di legge, sia perchè le vigenti disposizioni dispongono che il conferimento debba di regola aver luogo a licitazione privata. Solo quando la licitazione risulti infruttuosa ovvero non sia possibile per gravi ragioni, il Prefetto può autorizzare la trattativa privata. Pertanto, la legge attuale limita già questa ultima forma di conferimento ed è opportuno lasciare ai Prefetti, per i casi eccezionali, tale facoltà.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Ricorda che all'articolo 1, comma 2°, il camerata Agnino ha proposto di inserire dopo la parola « Prefetto » le parole « udito il Podestà ».

Pone ai voti l'articolo 1° con tale emendamento.

(È approvato).

Ricorda che analoga proposta il camerata Agnino ha fatto all'articolo 2 comma 1°.

Pone ai voti l'articolo 2 con l'emendamento proposto.

(È approvato).

Ricorda che all'articolo 3 il camerata Agnino ha proposto che nel comma 1° siano soppresse le parole « e quelli della classe 1<sup>a</sup> aventi una popolazione superiore a 3000 abitanti ». Nello stesso articolo 3 il camerata Agnino ha inoltre proposto che dopo le parole « di concerto con quello dell'interno » si aggiungano le seguenti: « udita la Commissione centrale per la finanza locale ».

Pone ai voti l'articolo 3 con tali emendamenti.

(È approvato).

Ricorda che all'articolo 4 il camerata Agnino ha anche proposto che dopo le parole: « di concerto con quellò dell'interno », si aggiungano le seguenti: « udita la Commissione centrale per la finanza locale ».

Pone ai voti l'articolo 4 con tale emendamento.

(È approvato).

Pone ai voti quindi l'articolo 4-bis proposto dal camerata Agnino ed accettato dal Governo.

(È approvato e prende il numero 5 — Si approva anche l'articolo 5 che diventa 6).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. (1047)**

LANDI, *Relatore*, rileva che questo provvedimento ha lo scopo di rendere più disponibili che sia possibile le attività liquide agevolando gli smobilizzi e ripristinando le disposizioni che regolano il funzionamento del Consorzio per sovvenzioni sul valore industriale. Col disegno di legge anche l'Istituto mobiliare italiano viene autorizzato, al pari del predetto Consorzio, a concedere sovvenzioni cambiarie.

Rileva che l'articolo 1 del disegno di legge delega agli organi centrali amministrativi, sentito l'Ispettorato del credito, la emanazione di norme per la concessione delle sovvenzioni e non c'è dubbio che dalla elasticità di queste norme dipenderà la bontà del provvedimento.

Ha piena fiducia che la legge bancaria sarà rispettata il più possibile e che non si ricadrà quindi in quei tali immobilizzi che durante l'altra guerra hanno creato tante difficoltà al Paese.

Propone l'approvazione del disegno di legge, che risponde a precise necessità del momento.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012)**

PRESIDENTE ricorda che il seguito della discussione generale è stato stamane rinviato al pomeriggio.

Sono ancora iscritti a parlare i camerati Mazzini, Scotti, Pesenti e Mezzetti.

MAZZINI non nasconde lo stato di perplessità in cui si trova chi debba esprimere un giudizio, specie se non favorevole, sopra un decreto-legge come quello in esame, già in applicazione da oltre due mesi. Avrebbe preferito che questo provvedimento, nella forma in cui è stato emesso, non fosse stato adottato. Tuttavia si propone di contribuire perchè il provvedimento abbia maggiore aderenza alle reali esigenze della vita economica e degli affari.

Afferma che se il decreto-legge si proponeva soprattutto di stroncare la speculazione sull'aumento di prezzo degli immobili, tale scopo è stato pienamente raggiunto. Trapassi di immobili non avvengono più. Però accanto alla tendenza speculatrice esiste tutto un complesso di interessi rispettabilissimi, attinenti al patrimonio immobiliare italiano. Nel troncamento della tendenza alla speculazione, si è anche troncata al cento per cento tutta questa onesta e normale rete di interessi.

Fra i maggiormente danneggiati si trovano i mediatori e i notari. Inoltre vengono ad essere feriti gli interessi preesistenti al decreto-legge, derivanti da compravendite non ancora perfezionate ma pattuite con compromesso, con un atto cioè che, specie nei riguardi dei terreni, rappresenta un'abitudine secolare e che ha la sua ragion d'essere nel fatto che, mentre le trattative possono avvenire in qualunque momento, i veri e propri trapassi di proprietà avvengono per necessità di cose ad epoca fissa, che varia da regione a regione. Il decreto-legge ha messo in rivoluzione questi compromessi, perchè da un lato il compratore, di fronte a nuovi draconiani oneri fiscali, cerca di sciogliersi dall'impegno o per lo meno cerca di essere sollevato dal venditore nel gravame, dall'altro lato il venditore ha in mano un titolo contrattuale sulla cui validità non possono sor-

gere dubbi quando esso sia regolarizzato dal punto di vista fiscale. Siffatta incresciosa situazione merita di essere considerata e rimediata.

Circa poi il prezzo venale della terra, rileva che in questi ultimi tempi si sono avute continue oscillazioni alle quali ha contribuito lo stesso Governo con la sua legislazione. È stato infatti aumentato due volte il prezzo del grano, del granoturco e del riso; epperò il plusvalore degli immobili dal 1° gennaio del 1939 in poi non può attribuirsi unicamente a manovre speculative per le quali si può anche ammettere come giusto un prelevamento del 60 per cento che per la sua eccezionale gravità, ha tutta l'aria di un provvedimento punitivo anzichè fiscale.

Nessuno può essere ritenuto colpevole se il prezzo della terra è aumentato, soprattutto se a questo aumento il Governo ha concorso elevando i redditi della terra stessa. D'altra parte anche volendosi colpire il plusvalore, non si sarebbe dovuto farlo con la unica fortissima aliquota del 60 per cento, bensì con aliquote progressive, anche allo scopo di non ostacolare i piccoli investimenti di capitale che contribuiscono, come ha bene affermato il relatore, al raggiungimento di una migliore giustizia, distributiva e sociale.

È convinto che se il decreto-legge resterà invariato, le compravendite di immobili diminuiranno fin quasi a scomparire, con conseguenze facilmente immaginabili, perchè se vi sono delle ragioni che costringono a comprare vi sono purtroppo ragioni non di rado assai gravi che possono costringere a vendere. È a temere quindi anche una forte diminuzione del valore venale degli immobili, diminuzione che si rifiuta di credere sia nell'intenzione del Governo.

SCOTTI rileva che questo provvedimento rientra nel quadro di quelli adottati dal Governo per opporsi alla inflazione e per mantenere saldo il potere di acquisto della lira.

Constatando peraltro che nella presente guerra, a differenza di quella del 1915-18, forze considerevoli sono state riservate per l'attività civile ed economica del Paese, osserva che il provvedimento in esame, unitamente a quello del blocco sui prezzi, ha determinato un arresto veramente impressionante negli affari, arresto che certamente deve preoccupare il Governo per le ripercussioni che potranno aversi sulla occupazione della mano d'opera.

È perciò convinto che pur dovendosi accettare il decreto legge per ragioni di ordine

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

superiore, il suo contenuto va mitigato, soprattutto con un limite alla sua durata, che potrebbe essere stabilita per tutto il termine fissato dalla legge sul blocco dei prezzi.

Si associa poi agli emendamenti che sono stati proposti per stabilire il minimo non tassabile. Però egli pensa che sia troppo basso il limite di 50,000 lire proposto dal Relatore e che sarebbe utile portarlo a 200,000 lire, deducibili dall'accertamento. In tal modo gli scambi dei valori immobiliari non saranno del tutto troncati.

Col limite di 200,000 lire si renderà anche possibile che i terreni passino di proprietà per tutti quei perfezionamenti che si traducono in vantaggio per il Paese, e sarà anche possibile a molti di realizzare l'aspirazione di comprarsi un appartamento.

Deve poi fare le sue riserve sulla idoneità del provvedimento a troncane la speculazione, perchè spesso fra il compromesso e lo strumento definitivo di vendita, specie per i terreni, passano anche quattro o cinque anni. Nè può dimenticarsi che intorno a questi negozi v'è tutta un'attività di professionisti che non è giusto colpire in una forma così severa.

Ringrazia poi il Ministro per avere esentato dalla tassa per il plusvalore gli edifici industriali e gli espropri per pubblica utilità. Un trattamento analogo dovrebbe essere fatto alle nuove costruzioni industriali interessanti l'autarchia e la difesa del Paese.

PESENTI si limita a riprendere l'argomento cui ha fatto cenno il Relatore, sulla opportunità di stabilire a chi deve essere addebitata l'imposta. A suo avviso l'imposta dovrebbe gravare sul venditore. È necessario comunque precisare.

MEZZETTI rileva che questa legge viene in un momento eccezionale della vita italiana, in un momento di guerra che se attualmente sembra circoscritta, può invece dilatarsi e diventare di assai più vaste proporzioni. Ora è a ricordare che nella grande guerra vi sono state delle zone completamente rovinare per acquisti fatti durante la guerra stessa con metodi di vera e propria speculazione. Occorre evitare che tale danno si riproduca, e a ciò contribuirà il disegno di legge in esame. Il provvedimento è anche pienamente giustificato dalla considerazione che non si possono bloccare tutti i prezzi, lasciando la porta aperta alla speculazione nei passaggi di proprietà dei terreni e dei fabbricati.

L'intervento del Governo è stato quindi quanto mai opportuno e tempestivo. Ricorda che la Germania ha bloccato tutto e che anche la Svizzera recentemente ha sospeso la

possibilità di contrattazione per gli immobili. L'Italia è stata più mite, lasciando libertà di negoziazione e colpendo soltanto il plus valore per combattere la speculazione.

Si associa alla proposta fatta dal relatore perchè sia dato carattere temporaneo alla validità della legge. È invece contrario al limite di 50,000 lire, che andrebbe ancora abbassato, altrimenti il fenomeno della speculazione troverà la maniera di riaffermarsi col sistema noto delle vendite « polverizzate ». Propone che la esenzione sia limitata agli affari fino a 25,000 lire, tenendo così conto delle piccolissime vendite sulle quali la speculazione è, per evidenti ragioni, difficile e comunque, trascurabile.

DA EMPOLI riferendosi alle osservazioni del camerata Pesenti, rileva che, per i contratti da stipulare, per quanto non si possa a priori stabilire su chi incida l'imposta, applicata dal fisco sull'uno o sull'altro dei contraenti (perchè sono i rapporti di forza dei due contraenti che decidono dell'incidenza del tributo), è tuttavia molto probabile che — semprechè il tributo sia tale da ostacolare fortemente la stipulazione di compra-vendite di immobili — questa imposta venga a incidere, nella larga generalità, sul venditore, che può essere costretto ad alienare più che non sia necessario all'acquirente di comprare.

Ritiene però che la questione è completamente diversa per i compromessi già stipulati. In essi, essendosi già pattuite le condizioni della compra-vendita, l'imposta incide sul contribuente di diritto che lo Stato indica.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ha ascoltato con molto interesse la elevata relazione del camerata Brizi e le osservazioni fatte dagli altri camerati, sia quelli che hanno esaltato il provvedimento come quelli che lo hanno sottoposto a rilievi.

Assume l'intera responsabilità del decreto-legge in esame, convinto della sua assoluta necessità.

Il provvedimento si inquadra fra quelli che sono stati presi nelle attuali circostanze di emergenza bellica e può essere riferito sia alla legge sui sopraprofiti di guerra che alla legge sul blocco dei prezzi. Preferisce però porre questa legge sul plusvalore in rapporto a quella del blocco sui prezzi. Nel momento infatti in cui il Governo stabiliva il blocco sui salari, sugli affitti, sui servizi, su tutto, non era moralmente possibile lasciare una categoria sbloccata, bensì era necessario dire anche che praticamente neppure i prezzi dei terreni e delle case potevano variare durante

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il periodo dell'emergenza bellica. Tale ragione d'ordine morale era doverosa non soltanto nei confronti degli impiegati e dei salariati, che non possono chiedere aumenti di stipendio e di salario, dei proprietari di case, che non possono elevare i fitti, ma anche nei confronti dei possessori di titoli di Stato, per i quali il Ministro delle finanze deve avere un particolare riguardo, perchè essi non hanno nessuna speranza di vedersi aumentato l'interesse che percepiscono da questi titoli, mentre la conversione ha decurtato a suo tempo questi medesimi interessi. È noto che i possessori dei titoli di Stato sono diversi milioni di persone, per una cifra che supera i 100 miliardi: non era quindi neppure concepibile che in momenti in cui lo Stato deve fare continuo appello al risparmio, con la richiesta di nuovi prestiti pubblici, fosse lasciata la libertà e la possibilità ad una sola categoria di speculatori di accrescere il proprio patrimonio.

Il provvedimento in esame quindi si inquadra perfettamente nella tecnica finanziaria fascista di guerra, tecnica che da un lato riguarda la lira e dall'altro la possibilità di manovrare la circolazione per trasformarla in risparmio ed il risparmio in titoli di Stato.

L'altra ragione di ordine tecnico che ha consigliato questo disegno di legge è quella relativa alla invariabilità del valore della lira anche durante il periodo dell'emergenza bellica, perchè se è vero che la fiducia nella lira è data soprattutto dalla certezza della nostra vittoria, è vero anche che la lira va difesa contro le speculazioni, per garantire gli stessi risultati che si attendono dal blocco dei prezzi.

Non può disconoscersi che effettivamente la lira in questo ultimo anno ha avuto una diminuzione in potere di acquisto; ma se si lasciassero aumentare in proporzione i prezzi degli immobili, si finirebbe per consolidare una situazione puramente momentanea, mentre è a ritenere che finita la guerra, i noli, i premi di assicurazione, le materie prime, ritorneranno normali e la potenza di acquisto della lira aumenterà notevolmente.

È anche convinto che questo disegno di legge è destinato ad evitare una crisi pericolosa in tutto il mercato dei terreni e delle case.

*Voci.* Come è successo nell'altra guerra!  
THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze.* Precisamente!

Le ragioni quindi che giustificano il provvedimento sono molte e decisive. La stessa Germania agisce in parallelo con questa tecnica fascista; ed anche nazioni democra-

che, come la Svizzera, hanno preso provvedimenti analoghi, anzi più severi per reprimere ogni speculazione sulla proprietà immobiliare. Il Governo fascista, fra il sospendere la libertà di trasferimento, come si è fatto in Svizzera e in altri paesi, e questa forma intesa ad evitare oscillazioni e sbalzi dei prezzi, ha ritenuto più indicato il provvedimento in questione.

Passando all'esame analitico del disegno di legge e delle proposte che sono state fatte dal relatore e dagli altri camerati, ritiene, per quanto riguarda i minimi, che non si possa andare oltre le 50 mila lire, altrimenti si favorirebbero le speculazioni, in cui erano maestri gli ebrei col frazionamento artificioso della proprietà, e si verrebbe a costituire un mercato su questo frazionamento con danno soprattutto dei piccoli proprietari. Si può tutto al più a questo minimo di 50 mila lire dare carattere di franchigia per gli affari non eccedenti le 300 mila lire.

Quanto alla incidenza dell'imposta sul venditore o sul compratore, in linea giuridica si colpisce il compratore non essendosi ritenuto di derogare alla disposizione generale del Codice civile, per la quale le spese dell'atto sono a carico del compratore e a quelle della legge di registro per la quale ambedue le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta di fronte alla Finanza. Del resto è stato esattamente rilevato che fra i contraenti vi è un gioco di forze per il quale la tassa può in pratica essere sostenuta da chi vende o da chi compra. Comunque, moralmente non è il venditore che va colpito bensì il compratore: ed infatti, se a questa legge vuol riconoscersi anche il carattere punitivo cui ha accennato il camerata Mazzini, è ovvio che debba colpirsi chi non ha avuto fiducia nella lira e ha voluto coprirsi acquistando case e terreni.

Per ciò che riguarda i compromessi stipulati, d'accordo col Guardasigilli, si è predisposto un emendamento al decreto-legge nel senso di lasciare le parti nella situazione favorevole di sciogliere anche unilateralmente il compromesso.

Opportunamente il camerata Spinelli ha fatto presente la situazione dei proprietari di immobili dell'Alto Adige ed assicura, senza che occorra introdurre emendamenti, che quando la situazione immobiliare dell'Alto Adige sarà stata definitivamente accertata, si provvederà a favorire le immigrazioni dei connazionali che dovranno sostituire gli altoatesini trasferitisi in Germania. Quanto ai notai e ad altre categorie di professionisti,

per i quali si sono interessati vari camerati, rileva che essi avranno l'onore, insieme all'onere, di far parte di quegli italiani chiamati in modo particolare a sacrificarsi per il Paese. La guerra infatti chiama molti a dare il sangue ed anche la vita ed altri a rinunciare soltanto ai loro normali benefici.

Riconosce l'opportunità di esentare dalla tassa sul plusvalore alcuni trasferimenti per loro natura evidentemente non speculativi, come gli espropri, le divisioni fra parenti, ecc.

Quanto poi alla osservazione fatta dal camerata Mazzini, che cioè se un aumento del prezzo della terra c'è stato, esso è derivato dalla politica del Governo per l'agricoltura, deve far presente che la difesa dei prodotti agricoli non è stata attuata per accrescere il reddito netto della proprietà terriera, ma per equilibrare i maggiori costi. La speculazione invece tendeva a fare aumentare il valore dei terreni indipendentemente dal valore del reddito netto capitalizzato.

Si riserva sui singoli articoli di presentare od accogliere emendamenti, e prega quindi la Commissione di passare all'esame degli articoli stessi. (*Vivi applausi*).

SPINELLI DOMENICO desidera prima osservare che a seguito di questa legge il prezzo degli immobili subirà una falcidia sensibile. Prega perciò il Ministro delle finanze di impartire istruzioni agli agenti perchè applichino con moderazione la tassa sul plusvalore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura che siffatte istruzioni sono state già impartite.

PRESIDENTE ricorda di aver già dato lettura nella riunione antimeridiana degli emendamenti presentati ed avverte che il Ministro delle finanze ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2 di cui sarà data a suo tempo lettura.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approva l'articolo 1*).

Avverte che all'articolo 2 è stato presentato il seguente nuovo testo dal Ministro delle finanze:

« Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50,000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il

valore accertato ai sensi degli articoli sopracitati non superi lire 300,000.

Ai fini della disposizione di cui sopra si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti posti in essere fra le stesse parti contraenti nel periodo di un anno a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio di uno stesso Comune;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

g) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di Istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

h) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione o da cessioni di quote ereditarie, se il trasferimento o la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione, accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-Anno XVIII ».

PALERMO propone che nel 2° comma della lettera a) di questo nuovo testo alle parole « fra le stesse parti contraenti » si sostituiscano le parole « dallo stesso venditore » per evitare il pericolo che il venditore frazionando la sua proprietà possa eludere la legge.

Propone anche che nello stesso comma la parola « comune » sia sostituita dalla parola « distretto ». Si intende che in tal modo si fa riferimento al distretto dell'ufficio presso il quale deve essere registrato l'atto. Ciò perchè fra comune e comune vi sono grandi differenze di giurisdizione territoriale, che meno si riscontrano invece tra distretto e distretto.

DA EMPOLI non crede accettabile il primo emendamento proposto testè dal camerata Palermo.

AMADUZZI propone che nella lettera h) alle parole « cessioni di quote ereditarie » si sostituiscano le parole « cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi », ritenendo che in tal modo venga con più esattezza rappresentata la figura giuridica che si vuole indicare, dato che la quota ereditaria sta a rappresentare una universalità di beni, cosicchè la cessione di essa implicherebbe anche l'accollo delle passività.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare le modifiche al nuovo testo proposte dai camerati Palermo ed Amaduzzi.

AMADUZZI prospetta la opportunità di estendere i benefici concessi per le vendite coattive anche alle vendite di immobili nell'interesse dei minori, le quali, come è noto, possono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria sia con la procedura della vendita all'incanto, sia a licitazione privata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può aderire alla proposta, perchè, come le vendite dei corpi morali, anche le vendite nell'interesse dei minori potrebbero favorire la speculazione.

AMADUZZI osserva che le vendite in oggetto possiedono un crisma di legalità che deve far presumere l'assenza di ogni fine speculativo e che consiste nella autorizzazione dell'autorità tutoria.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non ritiene l'autorizzazione tutoria sufficiente ad impedire le speculazioni e ricorda in proposito che in un tempo non lontano ci fu una vera corsa dei comuni ad alienare i loro immobili, compiacenti le autorità tutorie. Non ritiene utile assecondare il depauperamento dei patrimoni immobiliari negli enti morali.

CALZA BINI invoca l'esenzione a favore del compratore per le vendite effettuate dagli enti pubblici per ragioni di evidente opportunità ed utilità. Fa l'esempio di un Istituto per case popolari che, a seguito dell'aumentato valore venale di un terreno fabbricabile, non ritenga conveniente utilizzarlo per costruzioni a carattere popolare, bensì consideri vantaggioso e opportuno alienarlo.

Propone quindi che le disposizioni dell'articolo 1 non si applichino ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti od Istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta tale emendamento.

CALZA BINI desidera spezzare anche una lancia per la elevazione del limite di 50,000 lire, limite troppo basso e non tale da tutelare gli interessi dei piccoli risparmiatori, desiderosi di comperare il piccolo campo o la casa per abitazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si dichiara convinto che i piccoli risparmiatori faranno molto bene ad aspettare a comperare il campicello o la casetta, perchè cessato l'attuale periodo eccezionale si dovrà

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pur tornare all'equilibrio dei prezzi e a una diminuzione del valore venale degli immobili.

SPINELLI DOMENICO propone di includere fra i trasferimenti esenti anche le permutate, che concernono sempre assestamenti di proprietà e che non hanno e non possono avere fini di speculazione. Ciò anche per evitare che l'imposta sia pagata due volte sul plusvalore degli immobili che formano l'oggetto della permuta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura che la questione delle permutate è stata già chiarita nelle istruzioni inviate a cura del Ministero delle finanze agli uffici dipendenti fin dal 12 luglio 1940-XVIII allo scopo preciso di evitare l'inconveniente accennato dal camerata Spinelli. È stato precisato che nel caso in cui gli immobili permutati abbiano un differente valore, l'immobile di minor valore segna il limite della permuta vera e propria, passibile della sola imposta normale del 6 per cento, mentre la differenza del maggior valore rappresenterà il corrispettivo della vendita passibile delle imposte stabilite dal Regio decreto-legge in esame, previa sua distinzione nei due valori di cui all'articolo 1 dello stesso Regio decreto-legge.

PRESIDENTE, a seguito dell'accettazione da parte del Ministro delle finanze degli emendamenti proposti al nuovo testo dell'articolo 2 dai camerati Palermo, Amaduzzi e Calza Bini, il testo definitivo dell'articolo 2 risulta così formulato:

«Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50,000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopracitati non superi lire 300,000.

«Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti posti in essere dallo stesso venditore nel periodo di un anno a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso distretto di un Ufficio del registro;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940, Anno XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in

forza di legge, da registrazione o da imposta di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione o da cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, se il trasferimento o la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione, accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventual-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-Anno XVIII ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

MAZZINI all'articolo 3 fa presenti gli inconvenienti pratici cui può dar luogo questo articolo, perchè l'agente che tassa può anche non accettare il valore venale al 1° gennaio 1939-XVII, denunziato dalle parti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È naturale che l'agente può fare ciò.

MAZZINI. E ciò costituirebbe un eccesso deprecabile, perchè non è possibile, dopo la odierna affermazione del Ministro delle finanze, che cioè dal 1° gennaio 1939-XVII non ci sono stati aumenti di reddito degli immobili, che un suo funzionario sostenga un punto di vista completamente diverso. Bisogna infatti scegliere: o il valore della terra è giustamente aumentato o non è aumentato. Nel primo caso non si giustifica la tassa del 60 per cento sul plusvalore e nel secondo caso non è concepibile un accertamento di maggior valore con la conseguente applicazione della gravissima maggiore tassa.

In altre parole se questa legge raggiunge lo scopo propostosi, così come è senza dubbio la ferma volontà del Ministro, essa non troverà possibilità di applicazione salvo che da parte del fisco nello stabilire il supposto prezzo venale all'epoca dell'acquisto non ci si ispiri a quei concetti che la premessa alla legge condanna se ispiranti l'acquisto stesso da parte del compratore.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 4 il Relatore ha presentato un emendamento

affinchè nel 2° comma dopo le parole: « data del trasferimento », siano aggiunte le parole: « nonchè alla data del 1° gennaio 1939-XVII ».

Il Relatore ha inoltre proposto — come la Commissione sa — l'aggiunta del seguente comma:

« A tal fine l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e tecniche competenti, potrà compilare e tenere al corrente tabelle indicative di valori medi, per località e per tipi economici principali di immobili, al 1° gennaio 1939-XVII, e ad epoche successive ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'aggiunta delle parole: « nonchè alla data del 1° gennaio 1939-XVII ».

Accetta inoltre soltanto come raccomandazione il contenuto del comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 4 con la sola aggiunta del Relatore accettata dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli dal 5 al 10).

All'articolo 11 il Relatore ha proposto l'aggiunta del seguente comma:

« Rimane tuttavia ferma nel contribuente la facoltà di rettificare in aumento il valore dichiarato nell'atto, prima che sia intervenuta la decisione della Commissione distrettuale sull'accertamento contestato ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta il contenuto dell'emendamento. Propone, però, che esso abbia la seguente dizione:

« Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 11 con tale aggiunta.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 12).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle ore 20.

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1050)**

## ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

## ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

## ART. 3.

Nei bilanci dei patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

## ART. 4.

Gli assegni annui concessi con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2356, convertito nella legge 27 marzo

1930-VIII, n. 260, al clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, in annue lire 11,960 per l'Arcivescovo preposto alla Chiesa medesima, in lire 7,920 per il Canonico arciprete ed in lire 7,700 per ciascuno degli altri sette Canonici.

## ART. 5.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41, delle somme occorrenti per fronteggiare le esigenze sottoidicate:

*Ministero degli affari esteri:*

lire 550,000 per l'acquisto di edificio ad uso della Regia Legazione di Teheran.

*Ministero della cultura popolare:*

lire 4,640,000 per l'assegnazione di un contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia.

## ART. 6.

È autorizzata l'assegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1940-41 della somma di lire 60 milioni, quale fondo a disposizione del Ministero medesimo per contributi e concorsi di spese a favore dell'Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, da erogare con le norme che saranno stabilite dal Ministero dell'Africa italiana di concerto con quello delle finanze.

## ART. 7.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare la somma di lire 7 mi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lioni dall'avanzo dell'esercizio 1939-40 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 8.

È prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il termine stabilito dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 42, per la devoluzione alla parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto della gestione dei monopoli per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, per essere utilizzato in spese di miglioramento del materiale e principalmente in quelle per l'estensione del freno continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

ART. 9.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sui capitoli dello

stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per spese relative ai servizi della pesca saranno — con decreto del Ministro delle finanze — trasferiti ai corrispondenti capitoli per dette spese istituiti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

ART. 10.

È autorizzata la spesa di lire 3,500,000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per anticipazioni straordinarie a favore di quelle Aziende Patrimoniali del Demanio dello Stato, per le quali, in dipendenza dello stato di emergenza, siasi determinata l'impossibilità di fronteggiare i pagamenti con le ordinarie disponibilità.

Le erogazioni in conto della suddetta somma di lire 3,500,000 saranno disposte con decreti del Ministro delle finanze su domanda dei titolari delle gestioni delle singole aziende, previo parere favorevole del Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione delle Aziende anzidette.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione in bilancio della somma suddetta.

TABELLA A.

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41

*In aumento:*

Capitolo n. 369. — Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ecc. . . . .	L.	1,800,000 —
Capitolo n. 370. — Rifusione delle somme anticipate, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. . . . .	»	50,000,000 —
	L.	<u>51,800,000 —</u>

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41

## CONTO DELLA COMPETENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 34. — Spese pel Senato del Regno . . . . .	L.	3,300,000 —
Capitolo n. 35. — Spese per la Camera dei Fasci e delle Corporazioni	»	3,500,000 —
Capitolo n. 39. — Premi di operosità, ecc. al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . .	»	179,500 —
Capitolo n. 44. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al ser- vizio speciale riservato, ecc. . . . .	»	1,440,000 —
Capitolo n. 45. — Indennità di missione, ecc. al personale addetto al servizio speciale riservato, ecc. . . . .	»	77,000 —
Capitolo n. 47. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio spe- ciale riservato . . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato, ecc. . . . .	»	29,250 —
Capitolo n. 51. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . .	»	1,560,000 —
Capitolo n. 57 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Retribuzione al perso- nale non di ruolo addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbri- cazioni di guerra . . . . .	»	800,000 —
Capitolo n. 57-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Assegni ed indennità di mis- sione agli addetti alla segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra . . . . .	»	3,000 —
Capitolo n. 60 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Sussidi al personale in servizio del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed alle loro famiglie. . . . .	»	20,000 —
Capitolo n. 61 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Fitto e riparazione di locali e spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; adattamento e manutenzione del palazzo de- maniale sede del Sottosegretariato . . . . .	»	1,500,000 —
Capitolo n. 61-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Spese casuali del Sottosegre- tariato di Stato per le fabbricazioni di guerra . . . . .	»	36,000 —
Capitolo n. 67. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al Co- mitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . .	»	40,000 —
Capitolo n. 68. — Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione (Commissione suprema di difesa) . . . . .	»	23,000 —
Capitolo n. 69. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto alla Se- greteria, ecc. (Commissione suprema di difesa) . . . . .	»	22,380 —
Capitolo n. 70. — Sussidi al personale in servizio della Commissione suprema di difesa, ecc. . . . .	»	2,000 —
Capitolo n. 107. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . .	»	70,000 —
Capitolo n. 141. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti del- l'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 150. — Spese casuali . . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 173. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 214. — Indennità e spese per la Commissione censuaria cen- trale . . . . .	»	638,000 —
		L. 14,790,130 —
		L. 14,790,130 —

Da riportarsi . . . . . L. 14,790,130 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Riporto . . . . .	L. 14,790,130 —
Capitolo n. 360. — Concorso nel pagamento degli interessi, pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . .	»	8,425,000 —
Capitolo n. 366-ter (Di nuova istituzione). — Sussidi alla Federazione Nazionale fra veterani garibaldini . . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 369. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . .	»	990,000 —
Capitolo n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie combattenti, dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti, ecc. aventi per iscopo l'assistenza, ecc. delle famiglie stesse . . . . .	»	1,500,000 —
Capitolo n. 375-bis (Di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del 2° censimento industriale e commerciale . . . . .	»	345,000 —
Capitolo n. 376. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione del IX censimento generale della popolazione del Regno, ecc. . . . .	»	305,000 —
Capitolo n. 378-bis (Di nuova istituzione). — Somma da erogare per la applicazione al personale della Milizia in servizio permanente, mobilitato per esigenze di carattere eccezionale, del trattamento stabilito dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 . . . . .	»	3,000,000 —
Capitolo n. 386-bis (Di nuova istituzione). — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII . . . . .	»	20,000,000 —
Capitolo n. 515 (Aggiunto — In conto competenza). — Retribuzioni al personale non di ruolo (Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione). . . . .	»	700,000 —
Capitolo n. 516 (Aggiunto — In conto competenza). — Spese d'ufficio del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . .	»	250,000 —
Capitolo n. 518 (Aggiunto — In conto competenza). — Fitto, ecc. dei locali per il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . . .	»	550,000 —
Capitolo n. 549 (Aggiunto — In conto competenza). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, ecc. . . . .	»	84,756,880 —
Capitolo n. 599 (Aggiunto — In conto competenza). — Spese, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . .	»	450,000 —
Capitolo n. 600 (Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori al 1940-41. . . . .	»	35,000 —
	Totale degli aumenti . . . . .	L. 136,197,010 —

b) In diminuzione:

Capitolo n. 227. — Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie, ecc. ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc. . . . .	L.	20,000 —
--	----	----------

c) Modifiche di denominazioni:

La sottorubrica « Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » è così modificata: « Comitato per la mobilitazione civile e Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ».

Capitolo n. 56. — Personale di ruolo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato medesimo.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capitolo n. 59. — Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo dell'indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale.

Capitolo n. 219. — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe per la conservazione, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto.

Capitolo n. 363. — Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno e il movimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati (Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1268 e leggi 15 maggio 1939-XVII, n. 764 e 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

*In aumento:*

Capitolo n. 36. — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . .	L.	5,000 —
Capitolo n. 37. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. addetto ai servizi degli amministratori giudiziari, ecc. . . . .	»	15,000 —
Capitolo n. 46. — Stipendi, ecc. indennità varie agli agenti di custodia, ecc. . . . .	»	4,453,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>4,473,000 —</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Manutenzione ordinaria degli stabili, ecc. . . . .	L.	290,000 —
Capitolo n. 17. — Fitto di locali, ecc. . . . .	»	260,000 —
Capitolo n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 115 ( <i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i> ). — Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero . . . . .	»	550,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>1,600,000 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 93-bis. — Spesa per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia, nell'Africa del Nord ed in altri paesi in conflitto — Spese per viaggi e per la protezione degli interessi italiani nei paesi predetti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 32. — Fondo a disposizione, ecc., per contributi, ecc. a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie . . . . .	L.	245,000 —
Capitolo n. 33-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare . . . . .	»	60,000,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>60,245,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 37. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa orientale italiana, ecc. . . . .	L.	30,000,000 —
--	----	--------------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 32. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc. . . . .	L.	180,000 —
Capitolo n. 68. — Sussidi, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . .	»	91,000 —
Capitolo n. 84. — Sussidi, ecc. a scuole commerciali libere, ecc. . . . .	»	54,000 —
Capitolo n. 98. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, ecc. dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, ecc. . . . .	»	30,000 —
Capitolo n. 115. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . .	»	81,600 —
Capitolo n. 121. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia. . . . .	»	110,000 —
Capitolo n. 148. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese, ecc. . . . .	»	1,751,220 —
Capitolo n. 192. ( <i>Aggiunto — In conto competenza — Modificata la denominazione</i> ). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1940-41 . . . . .	»	3,585,000 —
Capitolo n. 194 ( <i>Aggiunto — In conto competenza</i> ). — Indennità e spese per le missioni effettuate, ecc. ai fini della salvaguardia, ecc. del patrimonio artistico nazionale. . . . .	»	200,000 —
Capitolo n. 203 ( <i>Aggiunto — In conto competenza</i> ). — Rimborso, ecc. dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . . . .	»	58,700 —
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>6,141,520 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 80. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . .	L.	<u>54,000 —</u>
---	----	-----------------

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 179. — Assegnazione straordinaria per la costruzione delle sedi per le cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia Università di Genova (terza delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 286 e terza delle quattro rate di cui alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1013).

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento:*

Capitolo n. 9. — Fitto di locali, ecc. . . . .	L.	500,000 —
Capitolo n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . .	»	4,078,123 —
Capitolo n. 134 ( <i>Aggiunto — In conto competenza</i> ). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione . . . . .	»	100,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>4,678,123 —</u>

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 60. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . .	L.	<u>727,000 —</u>
--	----	------------------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 76. — Edifici pubblici governativi . . . . .	L.	442,000 —
Capitolo n. 77. — Edilizia scolastica . . . . .	»	75,000 —
Capitolo n. 79. — Opere speciali in Roma . . . . .	»	110,000 —
Capitolo n. 103. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . .	»	100,000 —
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. 727,000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 32. — Attrezzi, ecc. e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc. . . . .	L.	600,000 —
Capitolo n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . .	»	29,220 —
Capitolo n. 105. — Spese per liti, ecc. per la costruzione di strade ferrate . . . . .	»	60,000 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 689,220 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 100. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc. (Costruzione di strade ferrate) . . . . .	L.	60,000 —
---	----	----------

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	L.	5,000 —
Capitolo n. 60. — Contributo, ecc. all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . . .	»	938,862 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 943,862 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Servizi del genio — Spese per manutenzione, ecc. del materiale, ecc. . . . .	L.	5,000 —
Capitolo n. 39. — Servizi del genio — Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc. . . . .	»	938,862 —
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. 943,862 —

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 41. — Armamenti navali, ecc. . . . .	L.	2,000,000 —
Capitolo n. 79-ter ( <i>Di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese diverse »</i> ). — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (art. 1, commi 2° e 3°, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076) . . . . .	»	108,400 —
Capitolo n. 80. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. . . . .	»	50,000,000 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 52,108,400 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 49. — Manutenzione di fabbricati, ecc. . . . .	L.	108,400 —
--	----	-----------

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

*Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici — Acquisti di medaglie al valore militare ed al valore aeronautico, nonchè di altre decorazioni.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 52. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. (Milizia forestale) . . . . .	L.	85,832 —
Capitolo n. 127-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Conferimento dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (articolo 5 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 e articolo 3 del Regio decreto 26 febbraio 1940-XVIII, n. 247) . . . . .	»	25,000,000 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 25,085,832 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 118. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . .	L.	25,000,000 —
--	----	--------------

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

*In aumento:*

Capitolo n. 29. — Spese, ecc. per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie, ecc. . . . .	L.	138,200 —
--	----	-----------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

*In aumento:*

Capitolo n. 36. — Spese, ecc. relative all'attività teatrale e musicale. . .	L.	2,000,000 —
Capitolo n. 44-bis ( <i>Di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per i servizi della cinematografia »</i> ). — Contributo a favore del Centro sperimentale della cinematografia . . . . .	»	4,640,000 —
Capitolo n. 50. — Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse, ecc. da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ecc. . . . .	»	1,800,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>8,440,000 —</u>

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 76. — Edifici pubblici governativi . . . . .	L.	1,025,000 —
Capitolo n. 92. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie . . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 102. — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . .	»	545,000 —
Capitolo n. 103. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . .	»	160,000 —
Totale degli aumenti . . . . .	L.	<u>2,030,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 89. — Personale di ruolo: stipendi, ecc. (Costruzioni di strade ferrate) . . . . .	L.	<u>300,000 —</u>
--	----	------------------

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

*In diminuzione:*

Capitolo n. 80-ter. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . .	L.	<u>1,730,000 —</u>
--	----	--------------------

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Assegni al clero del Pantheon . . . . .	L.	<u>32,240 —</u>
---	----	-----------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero ecc. . . . .	L.	<u>32,240 —</u>
--	----	-----------------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA  
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc. . . . .	L.	15,666,080 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti. . . . .	»	5,000,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi . . . . .	»	3,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso, ecc. delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . . .	»	726,946.75
Totale . . . . .	L.	<u>24,393,026.75</u>

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici a norma del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408. Tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo, ai sensi del Regio decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 902, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 491.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Compensi per incarichi, ecc. ad estranei, ecc. . . . .	L.	30,000 —
Capitolo n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise, uniformi, ecc. . . . .	»	850,000 —
Capitolo n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . .	»	200,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. con accollatari, ecc. . . . .	»	3,500,000 —
Capitolo n. 40. — Forniture, ecc. di materiali, ecc. . . . .	»	4,620,000 —
Capitolo n. 44. — Spese di manutenzione, ecc. nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . .	»	231,000 —
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . . .	»	495,946.75
Capitolo n. 56. — Spese di esercizio, ecc. degli uffici dei telegrafi, ecc. . . . .	»	6,500,000 —
Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . .	»	8,500,000 —
Capitolo n. 70. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 84. — Trasporto di agenti, ecc. sui tramvai-omnibus, ecc. . . . .	»	220,000 —
Capitolo n. 99-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Compenso da corrispondere alla Società Anonima di navigazione « Italia » per la custodia, sor- veglianza e manutenzione del Panfilo « Elettra » . . . . .	»	196,080 —
Capitolo n. 109 ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, ecc. . . . .	»	2,000,000 —
Totale . . . . .	L.	<u>24,393,026.75</u>

b) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia e indennità di servizio.  
Capitolo n. 15. — Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici (art. 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV; n. 562 e articolo 1 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1739, convertito nella legge 17 aprile 1931-IX, n. 452).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capitolo n. 17. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici dell'importo delle ammende e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali; dell'importo dei proventi derivanti dalla vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti (articolo 2 del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047) e del terzo delle tasse percepite per duplicazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti (Regio decreto-legge 16 maggio 1926-IV, n. 902, convertito nella legge 7 aprile 1927-V, n. 491).

Capitolo n. 81. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione delle poste, e dei telegrafi (articolo 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2408).

Capitolo n. 82. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie e alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche.

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 600,000 —

SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 32. — Spese di pubblicità, ecc. . . . . L. 600,000 —

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1026)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

**Convalidazione dei Regi decreti 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 666 e 667, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40. (1029)**

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i decreti Reali 6 maggio 1940-XVIII, n. 575 e 6 giugno 1940-XVIII, n. 666 e 667, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le

spese impreviste, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1939-40.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1013)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-1941.

**Integrazione per lire 3,500,000 del fondo destinato col Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, alla costruzione, da parte dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina. (1027)**

ART. 1.

Il fondo di lire 10,000,000 riservato, in applicazione del 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, Anno XV, n. 1076, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina è aumentato di lire 3,500,000.

È conseguentemente ridotto di 3,500,000 lire il complessivo limite di lire 97,000,000 assegnato con il 1° comma dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, per la costruzione di alloggi, da parte del predetto Istituto, nella città di Roma ed in altri capoluoghi di provincia, ferma restando la destinazione della quota di lire 20 milioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, è modificato come appresso: « All'estinzione di detti mutui concorrerà lo Stato con una quota annua per 50 anni pari alla cinquantesima parte del solo capitale mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per quanto si riferisce alla quota di lire 93,500,000, in quello del Ministero della marina per la quota di lire 3,500,000 ed in quello del Ministero dell'aeronautica per la quota di lire 3,000,000 ».

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

**Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra. (1016)**

ART. 1.

La facoltà di delega concessa dalla lettera B dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, è estesa anche ai casi in cui i pensionati o assegnatari siano richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra.

In tali casi il pagamento delle pensioni ed assegni verrà effettuato senza la produzione dei documenti prescritti dall'articolo 10 del Regio decreto 24 aprile 1927-V, n. 677, e gli adempimenti previsti dall'articolo 23 del Regio decreto stesso per gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della te-

nuta dei registri anagrafici saranno assolti dagli enti militari dai quali i richiamati rispettivamente dipendono.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Collocamento «fuori quadro» dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare. (1022)**

ART. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 7, terzo comma, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, sono collocati «fuori quadro» ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, i militari in servizio effettivo della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare per un periodo di tempo presumibilmente superiore ai sei mesi.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal 10 giugno 1940-XVIII.

**Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, ed al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1023)**

ART. 1.

Gli articoli 3, 2° e 3° comma, 7, 1° comma, 9 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e gli articoli 10 e 12 della stessa legge modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

*Art. 3 — Omissis.*

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50,000, gli incanti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sono tenuti nell'Ufficio del Registro o del Demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 50,000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

*Art. 7.* — Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'Intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le 50,000 lire e, se le supera, quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 300,000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

*Omissis.*

*Art. 9.* — Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto, possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, semprechè non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'Intendente di finanza o dal Ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50,000.

Fermo il disposto dell'articolo 7, 1° comma, il parere del Consiglio di Stato è richiesto per la vendita a trattativa privata, se il prezzo superi le lire 75,000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private, se il prezzo superi le lire 150,000.

*Art. 10.* — L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni disponibili il cui valore di stima non superi le lire 20,000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, il Ministro per le finanze può disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di lire 100,000,

Se il valore di stima oltrepassi le lire 75,000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

*Art. 12.* — L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare, con gli Enti stessi, i beni immobili

patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250,000.

È pure autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100,000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75,000.

## ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

1°) a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783, e nel decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, coordinando fra loro le medesime disposizioni;

2°) ad apportare, con le norme dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le variazioni che si renderanno necessarie per porre in armonia con la presente legge le disposizioni di cui al Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato col Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

**Autorizzazione della spesa di lire 76,000,000 per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato. (1031)**

## ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 76 milioni, in aggiunta a quella di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, per provvedere, in deroga a tutte le disposizioni vigenti, all'esecuzione dei lavori di ripristino di acquedotti, fognature, di impianti per pubblici servizi di illuminazione e di riscaldamento e di altre opere pubbliche, nonchè alla riparazione di case, anche di proprietà privata, per renderle provvisoriamente abitabili nel territorio nemico occupato dalle forze armate dello Stato oltre i confini del territorio nazionale.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con decreti del Ministro delle finanze.

**Modificazione dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1037)**

ART. 1.

Il comma 1° dell'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è sostituito dal seguente:

« Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere e) ed f) dell'articolo 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

**Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra. (1038)**

ART. 1.

Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri delle finanze e della guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonché dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura massima complessiva di 150 ufficiali, 2,350 sottufficiali e 7,500 fra vigili scelti e vigili.

Rimangono fermi i richiami già effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, semprechè si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilità da parte dell'Autorità militare.

ART. 2.

I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'articolo 1 e di conservare ai medesimi il posto occupato.

Agli stessi è applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.

ART. 3.

Il personale permanente ed avventizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello richiamato in servizio continuativo ai sensi dell'articolo 1, può essere obbligato a prestare ininterrotto servizio, restando aboliti i normali turni di servizio.

Al personale suddetto, per le conseguenti maggiori prestazioni, sarà corrisposto un compenso speciale giornaliero nella misura prevista dall'articolo 5, il quale — salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo — sostituisce qualsiasi compenso, indennità e soprassoldo eventualmente previsto dalle vigenti disposizioni.

È in facoltà del Ministro dell'interno di disporre movimenti di personale anche fuori della provincia di origine.

Per tali spostamenti spetterà la indennità di trasferta prevista nell'articolo 5.

Col trattamento economico stabilito dalla presente legge sono cumulabili soltanto:

le indennità e soprassoldo per servizi e posizioni speciali previsti dai regolamenti organici in vigore per ciascun Corpo, riguardanti compensi di specializzazione, di mestiere e di categoria e come tali rappresentanti un vero e proprio complemento degli assegni ordinari degli interessati;

le indennità per servizi teatrali e per verifiche tecniche.

ART. 4.

Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verrà fissato dal Ministro dell'interno e non potrà, comunque, superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento.

Il servizio prestato dai pensionati stessi non dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

ART. 5.

A tutto il personale non volontario comandato a prestare ininterrotto servizio ai sensi dell'articolo 3 verrà corrisposto un com-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

penso speciale giornaliero stabilito nella seguente misura massima:

*Sottufficiali e Vigili:*

Maresciallo . . . . .	L. 7 —
Brigadiere . . . . .	» 5 —
Vice brigadiere . . . . .	» 3,50
Vigile scelto e vigile . . . . .	» 2,50

*Ufficiali:*

i premi di operosità e rendimento nella misura e con le norme e condizioni in vigore per i dipendenti statali.

Al personale comandato a prestare servizio fuori sede verrà invece corrisposta una indennità di trasferta nella seguente misura:

*Ufficiali:*

le normali diarie di missione con le riduzioni previste dopo il primo ed il terzo mese di permanenza nella stessa località ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311.

*Sottufficiali e Vigili:*

Marescialli . . . . .	L. 18 —
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	» 14 —
Vigili scelti e vigili . . . . .	» 10 —

con le riduzioni previste per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Nei normali turni di servizio il vitto resta a carico del personale, salvo per coloro che avevano diritto al vitto gratuito o semigratuito in base ai regolamenti organici.

Per il personale che fruisce di indennità di missione il vitto è a proprio carico.

ART. 6.

Sono a carico del Ministero dell'interno le spese per l'acquisto del materiale necessario per l'apprestamento di speciali unità antincendi da assegnare alle località maggiormente minacciate dallo stato di guerra, ad integrazione dei mezzi già in possesso dei Corpi provinciali vigili del fuoco.

ART. 7.

Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui all'articolo 34 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, i seguenti fondi:

- a) lire 50,000,000 una volta tanto per le spese di cui all'articolo 6;
- b) lire 1,058,000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero

mese ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940, anno XVIII, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'articolo 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi — in numero non superiore a mille — e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'articolo 6.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c).

ART. 8.

Il materiale di cui all'articolo 6, alla fine della guerra, rimarrà in proprietà della Cassa sovvenzioni di cui al precedente articolo. La Cassa stessa rimborserà a favore dell'Erario la somma di lire dodici milioni in dodici annualità e senza interessi a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avrà termine l'attuale stato di guerra.

ART. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno di concerto col Ministro delle finanze, saranno emanate, ove occorrano, a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, particolari disposizioni per quanto riguarda il trattamento da farsi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia riportato a causa di guerra ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro ed alle famiglie del personale stesso, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.

ART. 10.

Fermi restando i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti regolamenti, il Comandante del Corpo provinciale può infliggere le sanzioni del rimprovero, della censura e della sospensione dal servizio, anche per il personale aggregato al Corpo e per infrazioni diverse da quelle previste dai regolamenti stessi o da questi non previste.

Per i Comandanti e per il personale in servizio al Ministero le sanzioni di cui al precedente comma sono inflitte dal Direttore Generale dei servizi antincendi.

ART. 11.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

**Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi. (1046)**

ART. 1.

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi annesse al Regio decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al Regio decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1<sup>o</sup> maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col Regio decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1<sup>o</sup> giugno 1941-XIX.

ART. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi a termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme esecutive da osservarsi per la proroga di cui all'articolo precedente.

**Matrimonio degli ex-militari pensionati di guerra nei riflessi della reversibilità della pensione alla vedova e agli orfani. (1051)**

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti della concessione della pensione alla vedova e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, 8 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383 e 1 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 28, sempre quando non siano più favorevoli i termini di cui ai citati articoli, si considera utile il matrimonio contratto fino al compimento del 50<sup>o</sup> anno di età dell'invalido, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

**Estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriore al 28 ottobre 1922 ai fini della liquidazione della pensione normale. (1056)**

ARTICOLO UNICO.

Agli impiegati e salariati dello Stato « squadristi », iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 5 del

Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137 e nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato « squadristi », iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 882.

**Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343. (1024)**

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 11,500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1<sup>o</sup> luglio 1938-XVI.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Lavori stradali in Albania. (1045)**

ART. 1.

La spesa di lire 800,000,000 autorizzata per lavori stradali in Albania con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, è aumentata di lire 500,000,000.

La spesa di lire 140,000,000 per costruzioni ferroviarie in Albania, di cui al n. 4 dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, è aumentata di lire 140,000,000.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 75,000,000 per la costruzione a cura del Ministero degli affari esteri di case popolari in Albania.

Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la gestione delle case di cui al precedente comma.

ART. 3.

La spesa per i lavori e le opere di bonifica in Albania di cui alle leggi 6 luglio

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1939-XVII, n. 1065, 23 maggio 1940-XVIII, n. 460 e 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, resta determinata in lire 417,814,500.

ART. 4.

Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 1065, ed alla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, modificate ai sensi dei precedenti articoli, sono stabiliti, a partire dall'esercizio finanziario 1940-41, secondo l'allegata tabella.

Resta fermo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per quanto riguarda il riparto dello stanziamento annuale fra le varie categorie di opere di cui al detto articolo ed al 2° comma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5.

	1940-41	1941-42	1942-43	1943-44	1944-45
	(milioni)				
Strade . . . . .	80	360	360	240	100
Bonifiche . . . . .	60	80	90	95	..
Altre opere . . . . .	210	170	190	150	..
Case popolari . . . . .	30	45	..	..	..

Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. (1025)

ART. 1.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto subentra di diritto nella gestione degli appalti i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termini di legge. Il Prefetto, udito il Podestà, fisserà le condizioni dell'appalto ».

ART. 2.

I comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano concessa la riscossione delle imposte di consumo ai consorzi di esercenti, a norma dell'articolo 89 del testo unico 14 settembre 1934-IX, n. 1175 per la finanza locale, affideranno, allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.) per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio che saranno determinati dal Prefetto, udito il Podestà.

Saranno del pari affidati all'Istituto e per eguale periodo di tempo, a decorrere dal

1° gennaio 1941-XIX, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei comuni e nei casi di cui al primo comma, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il relativo contratto.

Il personale attualmente in servizio presso le gestioni dei consorzi, in quanto ne abbia titolo a sensi delle vigenti disposizioni, sarà confermato dall'Istituto.

ART. 3.

I comuni della classe *H*, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, che attualmente gestiscono direttamente la riscossione delle imposte di consumo, dovranno, entro il 31 dicembre 1940-XIX, affidare all'Istituto il servizio stesso per un triennio ed alle condizioni fissate dal Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

ART. 4.

I comuni delle classi da *A* a *G* e quelli della classe *I* con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale, a' sensi dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge comunale e provinciale, devono — su proposta della Commissione stessa — affidare all'Istituto per un triennio la gestione delle imposte di consumo se la conducono in economia.

Le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

## ART. 5.

Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo, nei comuni della classe I, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente iscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.

## ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine. (1047)**

## ART. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato, fino alla data che sarà stabilita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato.

I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'articolo 7 del Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge.

## ART. 2.

Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, le annualità, i contributi e i mandati emessi da Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

## ART. 3.

Alle operazioni contemplate dall'articolo 1 della presente legge sarà applicato un tasso in ragione d'anno pari al saggio ufficiale di sconto, oltre la provvigione prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924-III, n. 2103.

## ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, circa il limite del risconto che l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere al Consorzio. Detto limite è fissato dal Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

## ART. 5.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) è autorizzato fino alla data che sarà fissata con i modi di cui al primo comma dell'articolo 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi, e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I. M. I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 6.

Fermo per l'Istituto Mobiliare Italiano il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 20 gli atti e contratti per mezzo dei quali le aziende di credito cedono in garanzia, a' sensi della presente legge, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I. M. I.) le delegazioni di sovrainposte comunali e provinciali, le annualità e i contributi statali e i mandati emessi da Amministrazioni dello Stato, di cui si siano rese o si rendano cessionarie. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni di vincolo.

Per le girate in garanzia di delegazioni sulle sovrainposte comunali e provinciali effettuate in ordine alle operazioni previste dalla presente legge non è dovuta altra tassa di bollo.

## ART. 7.

Le agevolazioni fiscali stabilite nell'articolo precedente si applicano anche alle cessioni di annualità e contributi governativi e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato e relative liberazioni di vincolo, nonché alle girate di delegazioni sulle sovrainposte comunali e provinciali che siano effettuate da Casse di risparmio ordinarie a favore dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia di sovvenzioni cambiarie.

## ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con gli altri due Enti finanziatori predetti.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque siano incompatibili con quelle della presente legge.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012)**

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al

plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50,000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopracitati non superi lire 300,000.

Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti posti in essere dallo stesso venditore nel periodo di un anno a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso distretto di un Ufficio del registro;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi poste in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione o da cessioni di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, se il trasferimento o la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione, accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi

possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII ».

*All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: data del trasferimento, sono aggiunte le parole: nonchè alla data del 1° gennaio 1939-XVII.*

*All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:*

« Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento ».

